

Messaggio

numero

7616

data

19 dicembre 2018

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Modifiche del Piano direttore cantonale n. 12 – luglio 2018

- **Scheda R1 Modello territoriale cantonale**
- **Scheda R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili**
- **Scheda R10 Qualità degli insediamenti**

OSSERVAZIONI AI RICORSI

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione le osservazioni e le proposte di decisione del Governo sui ricorsi contro le modifiche delle schede R1, R6 ed R10, adottate dal Consiglio di Stato il 27 giugno 2018 e pubblicate a norma dell'art. 13 Lst dal 3 settembre al 3 ottobre 2018.

* * * * *

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	LE MODIFICHE DELLE SCHEDE R1, R6 ED R10 DEL PD	4
2.1	L'applicazione cantonale della LPT.....	4
2.2	Le valutazioni della Confederazione	4
2.3	1° maggio 2019: termine per l'adattamento del PD	5
3.	I RICORSI	5
3.1	Chi ha fatto ricorso	5
3.2	Ricevibilità dei ricorsi	6
3.3	I principali temi sollevati ed effetti sull'entrata in vigore delle schede	7
4.	VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DELLE ZONE EDIFICABILI	7
4.1	Competenza	7
4.2	Livello territoriale di riferimento	10
4.3	Assunzione degli oneri.....	11
5.	APPLICAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE DEL CANTONE.....	13
6.	SINGOLI RICORSI E PROPOSTE DI DECISIONI DEL CDS	15
6.1	Ricorsi dei Comuni di Ascona, Avegno-Gordevio, Balerna, Bosco Gurin, Brione Sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Centovalli, Cerentino, Cevio, Comano, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Gordola, Lavizzara, Linescio, Losone, Lugano, Maggia, Massagno, Melano, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco Sopra Ascona, dell'ACT, dell'ERS-LVM, dell'ERS-L per sé e per i Comuni che gli hanno conferito procura	15
6.1.1	Sintesi delle richieste ricorsuali	15
6.1.2	Osservazioni e proposta di decisione del CdS	16
6.2	Ricorsi dei Comuni di Biasca e di Riviera.....	18
6.2.1	Sintesi delle richieste ricorsuali	18
6.2.2	Osservazioni e proposta di decisione del CdS	19
6.3	Ricorso della CRT-3V	21
6.3.1	Sintesi delle richieste ricorsuali	21
6.3.2	Osservazioni e proposta del CdS	22
6.4	Ricorso del Comune di Onsernone	23
6.4.1	Sintesi delle richieste ricorsuali	23
6.4.2	Osservazioni e proposta di decisione del CdS	23
7.	SINTESI DELLE PROPOSTE DI DECISIONE DEL CDS	24
	GLOSSARIO	25

1. PREMESSA

Il presente Messaggio riguarda la procedura d'approvazione delle *Modifiche n. 12 – Luglio 2018* del Piano direttore (PD) concernente le schede R1, R6 ed R10.

Le modifiche in questione sono dovute all'entrata in vigore, il 1° maggio 2014, dei nuovi disposti della *Legge federale sulla pianificazione del territorio* (LPT) volti a contenere l'estensione degli insediamenti, a migliorare la qualità del tessuto costruito e a favorire un'edificazione concentrata (principi dello sviluppo insediativo centripeto).

Le modifiche sono state adottate dal Consiglio di Stato (CdS) il 27 giugno 2018 e sono state pubblicate dal 3 settembre al 3 ottobre 2018 a norma dell'articolo 13 della *Legge cantonale sullo sviluppo territoriale* (Lst). Contro tali modifiche, i Comuni e gli altri enti interessati potevano presentare ricorso al Gran Consiglio (GC), limitatamente ai provvedimenti di grado *Dato acquisito* (Da), secondo l'art. 13 Lst.

L'adozione delle modifiche in questione da parte del CdS è stata preceduta da una fase di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 11 Lst, che si è svolta dal 19 giugno al 19 ottobre 2017. Durante questo periodo ogni interessato ha potuto prendere visione delle proposte di modifiche alle tre schede di PD – accompagnate da un *Rapporto esplicativo* e da una serie di studi di base – e inoltrare le sue osservazioni al Dipartimento del territorio (DT). Tutti i documenti della consultazione sono disponibili alla pagina www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/piano-direttore/procedure/procedure-recenti/ → *Proposte di modifiche in applicazione ai disposti della LPT – Maggio 2017*.

I documenti della consultazione pubblica sono stati trasmessi il 13 giugno 2017 all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), per un suo esame che permettesse di chiarire preliminarmente la concordanza delle proposte di modifiche del PD con i disposti della LPT. Il rapporto d'esame federale è giunto al Cantone il 28 febbraio 2018 ed ha confermato la bontà della linea adottata dal CdS, chiedendo puntuali aggiustamenti e precisazioni.

L'esito della consultazione pubblica e quello dell'esame preliminare federale sono riportati nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* che ha accompagnato l'adozione e la pubblicazione delle modifiche delle tre schede in questione. Rapporto e modifiche sono disponibili alla pagina www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/piano-direttore/procedure/procedure-recenti/ → *Modifiche n. 12 – Luglio 2018*. Nel rapporto vengono in particolare presentate le risposte del CdS alle osservazioni, critiche e richieste di cambiamento inoltrate nell'ambito della pubblica consultazione cantonale e dall'ARE.

L'adozione delle tre schede è stata accompagnata dalla consultazione sul progetto di modifica della Lst. Il presente Messaggio è licenziato dal Governo in forma coordinata con quello sulle modifiche della Lst cui si rimanda per maggiori dettagli.

2. LE MODIFICHE DELLE SCHEDE R1, R6 ED R10 DEL PD

2.1 L'applicazione cantonale della LPT

I nuovi disposti della LPT chiedono ai Cantoni di adattare i loro PD inserendovi misure e azioni concrete per un uso più efficace delle zone edificabili (ZE) esistenti, per un'edificazione concentrata nei luoghi più idonei in termini di allacciamento al trasporto pubblico e offerta di servizi, nonché per una maggiore attenzione alla qualità del costruito in termini urbanistici, ambientali e sociali.

In Ticino le modalità di applicazione della LPT sono state illustrate nel Messaggio n. 6975 del 20 agosto 2014. Nel corso dei lavori sono state individuate le schede che si prestano ad accogliere le indicazioni della LPT in materia di sviluppo insediativo centripeto di qualità. Si tratta appunto delle tre schede R1, R6 ed R10.

Le versioni in vigore delle tre schede, risalenti alla revisione del PD del 2009, contengono già diverse misure che precorrono le indicazioni della LPT: il non ampliamento delle ZE, la verifica del potenziale insediativo (calcolo della contenibilità), lo sfruttamento delle riserve nelle aree ben servite dal trasporto pubblico, il recupero delle aree dismesse, la qualità urbanistica, ecc. Le versioni in vigore delle schede sono disponibili alla pagina www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/piano-direttore/schede/.

Le modifiche adottate dal CdS hanno precisato i contenuti delle schede ai sensi della LPT in particolare per quanto riguarda:

- il rafforzamento del ruolo dei quattro agglomerati con le rispettive aree d'influenza;
- l'indicazione delle ipotesi d'evoluzione di abitanti e di posti di lavoro al 2030 e 2040;
- la formulazione di obiettivi di sviluppo calibrati per spazi funzionali: centro, suburbano, periurbano, retroterra e montagna;
- la precisazione di indirizzi e misure per uno sviluppo insediativo centripeto;
- il consolidamento della strategia di gestione delle ZE: non ampliamento, verifica e ricalibrazione delle potenzialità edificatorie;
- la definizione di modalità e termini per l'adattamento dei Piani regolatori (PR) comunali;
- il rafforzamento del ruolo della rete di spazi liberi quale struttura del tessuto costruito;
- la sottolineatura del ruolo dei fattori ambientali e sociali nella qualità insediativa;
- l'assunzione di approcci consapevoli da parte degli Enti pubblici nei processi di trasformazione del territorio.

Per maggiori dettagli si rimanda alle schede adottate e al *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*.

2.2 Le valutazioni della Confederazione

Gli adattamenti del PD in applicazione della LPT vanno approvati dal Consiglio federale che ne verifica la conformità alla legislazione federale.

L'esame preliminare dell'ARE ha confermato la bontà dell'impostazione data dal Governo alle modifiche delle schede R1, R6 ed R10, soffermandosi su aspetti puntuali. Le richieste di precisazioni, adeguamenti e completamenti da parte dell'ARE, nonché le risposte del CdS sono illustrate nel capitolo 3 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, al quale si rimanda.

Con lettera del 5 luglio 2018 il DT ha trasmesso all'ARE le schede adottate e il *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, con richiesta di approvazione federale, nonché il progetto di modifica della Lst (con particolare riferimento alla proposta d'applicazione

dell'art. 15a LPT relativo alla possibilità d'impartire un termine per l'edificazione) e un pacchetto di dati aggiornati relativi al censimento delle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC).

Con lettera del 20 novembre 2018 il DT ha inoltre informato l'ARE sull'inoltro dei ricorsi, annunciando il principale tema sollevato (vedere capitolo 4) e impegnandosi a trasmettere copia del presente Messaggio, affinché l'ARE possa prendere conoscenza delle diverse censure sollevate. Evidentemente le sue valutazioni dovranno tenere conto delle decisioni del Parlamento sui ricorsi.

2.3 1° maggio 2019: termine per l'adattamento del PD

Secondo l'art. 38a cpv. 1 LPT i Cantoni devono adattare i loro PD entro il 1° maggio 2019. Fino all'approvazione del Consiglio federale è fatto divieto di aumentare la superficie complessiva delle ZE a scala cantonale (art. 38a cpv. 2 LPT).

Scaduto il termine del 1° maggio 2019, non è ammessa la delimitazione di nuove ZE fino all'approvazione del Consiglio federale (art. 38a cpv. 3 LPT), neanche di portata minima o d'interesse cantonale, come proposto nella scheda R6 adottata (Misura 3.1). Ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. a dell'*Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio* (OPT), i Cantoni devono notificare all'ARE le decisioni concernenti l'approvazione dei PR. Inoltre potrebbe essere messa in discussione la concessione di sussidi federali per provvedimenti d'incidenza territoriale (art. 30 LPT).

Secondo le indicazioni dell'ARE il divieto di nuovi azzonamenti varrebbe sia per le ZE ordinarie ai sensi dell'art. 15 LPT, sia per le zone speciali secondo l'art. 18 LPT fuori dal comprensorio insediato. Inoltre le autorità di pianificazione sarebbero comunque obbligate a determinare e garantire eventuali superfici da dezonare e, in caso di necessità, a ordinare il blocco di opere di urbanizzazione.

Recenti decisioni del TF hanno inoltre evidenziato il rischio di possibili ricorsi contro domande di costruzione in ragione della mancata verifica del PR alle prescrizioni della LPT (art. 21 cpv. 2 LPT): DTF 1C_40/2016 del 5 ottobre 2016 nel Comune di Bregaglia (GR) e DTF 1C_447/2015 del 21 gennaio 2016 nel Comune di St. Niklaus (VS).

3. I RICORSI

3.1 Chi ha fatto ricorso

Sono pervenuti:

- 29 ricorsi individuali dei Comuni di Ascona, Avegno Gordevio, Balerna, Biasca, Bosco Gurin, Brione Sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Centovalli, Cerentino, Cevio, Comano, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Gordola, Lavizzara, Linescio, Losone, Lugano, Maggia, Massagno, Melano, Mergoscia, Minusio, Muralto, Onsernone, Orselina, Riviera, Ronco Sopra Ascona;
- 1 ricorso dell'Associazione Comuni Ticinesi (ACT¹);

¹ I seguenti Comuni sono soci dell'ACT: Acquarossa, Agno, Airolo, Aranno, Arbedo Castione, Arogno, Ascona, Astano, Avegno Gordevio, Balerna, Bedigliora, Bedretto, Bellinzona, Biasca, Bissone, Blenio, Bodio, Bosco Gurin, Breggia, Brione Sopra Minusio, Brione Verzasca, Brissago, Brusino-Arsizio, Cademario, Cadempino, Cadenazzo, Campo Vallemaggia, Capriasca, Castel San Pietro, Centovalli, Cerentino, Cevio, Chiasso, Coldrerio, Comano, Corippo, Croglio, Cugnasco-Gerra, Cureglia, Curio, Dalpe, Faido, Frasco, Gambarogno, Giornico, Gordola, Lamone, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Locarno, Losone, Lumino, Maggia, Manno, Maroggia, Melano, Mendrisio, Mergoscia, Mezzovico-Vira, Minusio, Monteceneri, Morbio Inferiore, Morcote, Muralto, Muzzano, Novaggio, Onsernone, Origlio, Orselina, Paradiso, Personico, Pollegio, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Prato Leventina, Quinto, Riva San Vitale, Riviera, Ronco Sopra Ascona, Rovio, Sant'Antonino, Savosa, Serravalle, Sessa, Sonogno, Stabio, Tenero Contra, Terre di Pedemonte, Torricella-Taverne, Vacallo, Vernate, Vico Morcote, Vogorno.

- 1 ricorso dell'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L) per sé e per i Comuni che gli hanno conferito procura (allegata al ricorso), ovvero Agno, Astano, Bedano, Cadempino, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Croglio, Cureglia, Lamone, Magliaso, Mezzovico-Vira, Neggio, Origlio, Porza, Pura, Savosa, Sorengo, Torricella-Taverne;
- 1 ricorso dell'Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM);
- 1 ricorso della Commissione regionale dei trasporti delle Tre Valli (CRT-3V).

Durante il periodo di pubblicazione, l'Associazione Pro Gottardo Ferrovia d'Europa ha trasmesso al CdS un suggerimento finalizzato a rafforzare, nell'ambito di un futuro adattamento della scheda R1, la linea ferroviaria dell'AlpTransit come elemento di sviluppo delle potenzialità del Cantone Ticino nel contesto internazionale. Non essendo un ricorso, tale suggerimento non viene trattato nell'ambito del presente Messaggio.

3.2 Ricevibilità dei ricorsi

In questo capitolo sono espresse alcune considerazioni in merito alla ricevibilità dei ricorsi dell'ACT e della CRT-3V per quanto riguarda la legittimità, rispettivamente di Brione Verzasca e di Mergoscia per quanto riguarda la tempestività.

Secondo giurisprudenza (DTF 1C_215/2011 del 2 aprile 2012) e dottrina (*Rivista ticinese di diritto*, 2-2017, contributo di Alessia Leoni Romelli e Davide Socchi), in sintesi, oltre i Comuni e gli ERS, cui la Lst e il regolamento (RLst) attribuiscono esplicito diritto a ricorrere, sono legittimati gli altri enti (intesi come corporazioni di diritto pubblico) che svolgono compiti pianificatori o con incidenza sull'organizzazione del territorio, sono toccati nei loro interessi e rientrano fra le autorità per le quali il PD è vincolante.

ACT

Secondo giurisprudenza (DTF 1C_38/2014 dell'11 settembre 2014) un'associazione può ricorrere a tutela dei propri membri, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni: l'associazione ha per scopo statutario la difesa degli interessi degni di protezione dei propri membri, tali interessi sono comuni alla maggioranza o a un gran numero dei membri e ognuno dei membri ha la qualità per prevalersene a titolo individuale.

La difesa degli interessi pubblici dei Comuni è ancorata nell'art. 2 dello statuto dell'ACT, il ricorso verte chiaramente su compiti e interessi comunali, inoltre ogni Comune membro ha diritto di ricorso individuale al PD. Il ricorso di ACT è dunque ricevibile.

CRT-3V

Secondo giurisprudenza (DTF 8C_184/2016 del 25 aprile 2016) la CRT-3V non è una corporazione di diritto pubblico. Il suo ricorso è dunque irricevibile. Il CdS ritiene comunque opportuno entrare nel merito delle richieste, per permettere al Parlamento e alla CRT-3V di meglio comprendere i principi e gli effetti della scheda R1.

Brione Verzasca e Mergoscia

Il termine legale per l'inoltro dei ricorsi era il 18 ottobre 2018. Fa stato il timbro postale. Entrambi i ricorsi sono stati impostati il 19 ottobre 2018. Quello di Mergoscia riporta la data sulla busta d'invio, mentre per quello di Brione Verzasca, la data risulta sul sito <https://service.post.ch/EasyTrack/?lang=it&service=ttb#simpleSearch>. I ricorsi sono dunque irricevibili per inosservanza dei termini. Poiché sollevano gli stessi temi degli altri Comuni sono comunque trattati nel merito.

3.3 I principali temi sollevati ed effetti sull'entrata in vigore delle schede

Le censure ricorsuali possono essere sintetizzate in due temi principali:

- da una parte, competenze, modalità e ripercussioni della verifica del dimensionamento delle ZE;
- dall'altra, conseguenze dell'applicazione delle tre schede sulle zone periferiche del Cantone.

Questi due temi sono trattati nei capitoli 4 e 5 del presente Messaggio.

La maggior parte dei ricorrenti chiede al GC di non approvare la scheda R6. I Comuni di Biasca e di Riviera estendono tale richiesta anche alle schede R1 ed R10. Di conseguenza le tre schede adottate dal CdS non sono entrate in vigore. Lo saranno solo al momento e secondo i contenuti delle decisioni del Parlamento in merito ai ricorsi.

4. VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DELLE ZONE EDIFICABILI

Si tratta del tema sollevato dalla grande maggioranza dei ricorsi. Di seguito sono illustrate le richieste ricorsuali e le considerazioni del CdS suddivise nei principali argomenti: competenza, livello territoriale di riferimento e assunzione degli oneri.

In generale i ricorrenti propongono le stesse argomentazioni sollevate in occasione della consultazione pubblica e alle quali è stato risposto nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* che ha accompagnato l'adozione delle schede R1, R6 ed R10. In particolare si rimanda ai capitoli 4.2, 4.5 e 4.7, il cui contenuto è qui richiamato e completato con ulteriori informazioni.

4.1 Competenza

Sintesi delle richieste ricorsuali

Secondo l'art. 5 cpv. 4 dell'OPT e considerando il tasso di sfruttamento cantonale delle ZE, che in base al metodo federale si attesta a 99.6%, spetta al Cantone indicare le misure e i termini per soddisfare le esigenze poste dall'art. 15 LPT.

Secondo il *Commentario alla LPT sulla pianificazione delle utilizzazioni* del 2016 (H. Aemisegger, P. Moor, A. Ruch, P. Tschannen), in particolare il capitolo 61, i Cantoni devono indicare nel PD in quali Comuni o regioni le ZE sono sovradimensionate e le misure che devono essere adottate per rispettare il diritto federale.

Il processo decisionale per l'adozione delle scelte per rendere conformi le ZE al nuovo diritto federale non può limitarsi a un rapporto fra CdS e ogni singolo Comune. Deve bensì confluire nel PD (segnatamente tramite ulteriore aggiornamento delle schede R/M 2-3-4-5 sugli agglomerati), permettendo se necessario ai Comuni di deferire la decisione prima che all'istanza giudiziaria (in sede di adeguamento del singolo PR) all'istanza istituzionale delegata a dirimere queste contestazioni, ovvero il GC.

La delega integrale ai Comuni di tutti i compiti per l'attuazione della LPT appare inoltre assolutamente sproporzionata. Essi saranno già gravati dal compito di conformare i loro PR ai disposti federali sulla geoinformazione dei dati, che dovranno essere caricati su una banca-dati cantonale. Nulla si oppone a che sia dunque direttamente il Cantone a procedere alla verifica del dimensionamento delle ZE di quei Comuni che sono stati identificati nell'ambito di una procedura regionalizzata (vedere capitolo 0).

Infine i termini imposti dal CdS ai Comuni per svolgere i compiti sono improponibili e non possono essere rispettati, anche già solo poiché gli operatori del settore a disposizione dei Comuni sono troppo pochi.

Osservazioni del CdS

Secondo la scheda R6 adottata dal CdS, la verifica del dimensionamento delle ZE si svolge come segue: in primo luogo va allestita la tabella della contenibilità, ovvero la capacità di accoglimento di abitanti, posti di lavoro e posti turistici (unità insediative, UI) in base alle potenzialità edificatorie (indici) del PR. Questa capacità va calibrata in base allo stato delle riserve in termini di terreni liberi e terreni sotto-sfruttati, urbanizzati e non urbanizzati, derivante dal compendio dello stato dell'urbanizzazione.

Il risultato finale va paragonato alle ipotesi di sviluppo delle UI all'orizzonte dei 15 anni che si concretizza calibrando le previsioni statistiche a scala locale, gli obiettivi di crescita indicati nella scheda R1 e le prognosi di sviluppo per spazio funzionale stabilite nelle schede R/M 2-3-4-5 relative agli agglomerati.

La verifica del dimensionamento delle ZE a livello comunale non è una novità: si tratta, infatti, di un'analisi conoscitiva del territorio comunale indispensabile per ogni modifica del PR, già deducibile dalla vecchia LPT laddove prescriveva il dimensionamento delle ZE secondo il fabbisogno a 15 anni (vecchio art. 15 LPT), e l'obbligo di elaborare il compendio (vecchio art. 31 OPT). I Comuni già conoscono dunque queste modalità di lavoro, che sono ora precisate, rese più vincolanti nel loro allestimento e nel loro costante aggiornamento. Nella prassi, alcuni Comuni vi si stanno già applicando, ma molti dispongono di conoscenze frammentarie e non aggiornate. Con la scheda R6 adottata si chiede che questo compito sia effettivamente svolto da tutti i Comuni, con regole d'allestimento uniformi sul piano cantonale e con una tempistica coordinata.

L'analisi delle ZE e del loro sfruttamento – dunque capire quanto sono sfruttate la potenzialità di crescita conferite dal PR, quante, di che tipo e dove sono le riserve – è un lavoro di mappatura che deve tenere conto delle particolarità territoriali, economiche e sociali del Comune, dello suo sviluppo passato, delle dinamiche presenti e future e delle relazioni col contesto. L'accessibilità a queste informazioni e loro organizzazione è indiscutibilmente data a livello comunale, dove risiedono conoscenze della propria realtà da parte degli amministratori, dei tecnici comunali e dei pianificatori che per anni hanno gestito il territorio del Comune.

L'ipotesi che sia il Cantone ad occuparsi di questo lavoro per tutti i Comuni, presenta controindicazioni importanti ed è, nel contesto dei ruoli istituzionali e della titolarità dei diversi strumenti pianificatori, problematica.

In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto da alcuni, il Cantone non dispone di tutti i dati che permettano di valutare il dimensionamento e lo stato delle ZE su scala locale. Come già richiamato nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, in assenza di PR informatizzati (a tutt'oggi circa 50 su 251 sezioni), i dati sono disponibili soltanto in una forma semplificata e aggregata: essi sono affidabili e stabili per valutazioni alla scala del Cantone o dell'agglomerato, ma non sufficientemente per quella locale.

Se dovesse essere il Cantone ad occuparsi della verifica del dimensionamento delle ZE, l'amministrazione cantonale sarebbe pertanto costretta ad assumersi i compiti sopradescritti, con un onere complessivo (dato dalla somma delle analisi per i 250 PR) di tale impegno da richiedere una significativa assegnazione di risorse aggiuntive, soprattutto umane, ma anche finanziarie. Da non trascurare, inoltre, il fatto che il dimensionamento delle ZE richiama riflessioni di carattere anche strategico e politico, come la scelta dello scenario di crescita, che mal si conciliano con l'autonomia comunale e la titolarità, da parte del Comune stesso, del PR. Si tratterebbe, de facto, di una delega non indifferente: i funzionari cantonali, avrebbero una conoscenza maggiore dello stato dei luoghi rispetto a chi è chiamato ad amministrarli. Senza dimenticare che confrontarsi, tramite l'analisi, con

la realtà del proprio PR, permette ai Municipi di effettuare con maggior consapevolezza e cognizione di causa le proprie scelte.

L'esperienza avuta finora nei diversi processi pianificatori, mostra invece che l'allestimento della tabella di contenibilità, del compendio dello stato dell'urbanizzazione e la definizione del dimensionamento delle ZE, rappresentano un impegno commisurato alla dimensione e quindi alle risorse dei singoli Comuni. Tanto più che i pianificatori già conoscono le componenti tecniche di tale lavoro.

Per quanto riguarda le censure riguardanti i compiti da integrare nel PD vale quanto segue.

Con un tasso di sfruttamento delle ZE a scala cantonale pari al 99.6% secondo il metodo federale, il Ticino si trova nella categoria di Cantoni con ZE sovradimensionate. Secondo il capitolo 61 del Commentario alla LPT citato dai ricorrenti, in caso di ZE sovradimensionate i Cantoni devono accertare ("feststellen") in quali Comuni o regioni le ZE sono troppo grandi, sviluppare una strategia e stabilire il modo di procedere.

Secondo il capitolo 35 dello stesso Commentario (a proposito dell'art. 8a cpv. 1 LPT) al fine di garantire il corretto dimensionamento delle ZE, il Cantone deve formulare indicazioni concrete o compiti ai Comuni. Secondo il capitolo 42 (a proposito dell'art. 5a cpv. 4 OPT), in caso di ZE troppo grandi, eventuali azzonamenti vanno compensati (ad eccezione di casi giustificati), mentre in caso di ZE significativamente troppo grandi, va raggiunta al più presto una riduzione e nel PD vanno formulate adeguate indicazioni.

L'art. 5a cpv. 4 OPT distingue fra Cantoni con ZE sovradimensionate e ZE palesemente sovradimensionate: i primi devono indicare nel PD le misure e le relative tempistiche con cui intendono riportare le ZE al rispetto dell'art. 15 LPT (fabbisogno ai 15 anni). I secondi devono fornire le indicazioni necessarie per ridurre le dimensioni complessive.

In base alla direttiva federale entrata in vigore insieme alla LPT (*Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice* disponibile sul sito dell'ARE) sono sovradimensionati i Cantoni con un tasso di sfruttamento compreso fra il 95% e il 100%, mentre sono palesemente sovradimensionati quelli con un tasso inferiore al 95%. Sempre secondo tale direttiva, è la seconda categoria che deve formulare nel proprio PD "... la procedura atta a raggiungere nel più breve tempo possibile un tasso di sfruttamento sufficiente per il Cantone, specificando dove (tipi di spazi, regioni, Comuni o altro) e con quali modalità debbano essere ridotte le zone edificabili ...". Il Ticino non si trova fra questi Cantoni. Esso può quindi scegliere altre modalità di riconduzione del tasso di sfruttamento delle ZE al 100% e con la scheda R6 adottata lo fa secondo la seguente strategia: non ampliamento delle ZE (con eccezioni possibili solo tramite parallelo dezonamento), richiesta ai Comuni di verificare il dimensionamento delle ZE e di adattare i PR secondo precise modalità e tempistiche.

Il fatto che il Ticino non sia obbligato giuridicamente a stabilire nel PD i Comuni o le regioni con ZE sovradimensionate è confermato pure dal fatto che la Confederazione ha approvato PD di Cantoni con un tasso di sfruttamento compreso fra il 95% e il 100% che non prevedono tale approccio e come il Ticino chiedono ai loro Comuni la verifica del dimensionamento delle ZE e l'adozione di misure per la loro correzione: ad esempio Uri (96%) ed Appenzello interno (96,6%). Giova inoltre segnalare che tale richiesta è formulata pure da altri Cantoni con un tasso di sfruttamento delle ZE superiore al 100% come Vaud, Berna, Soletta.

4.2 Livello territoriale di riferimento

Sintesi delle richieste ricorsuali

Secondo l'art. 15 cpv. 3 LPT, l'ubicazione e le dimensioni delle ZE, come l'attuazione del principio dello sviluppo centripeto degli insediamenti, devono essere coordinate al di là dei confini comunali, garantendo la necessaria visione d'insieme regionale. Il calcolo del fabbisogno di ZE non può dunque limitarsi ai soli bisogni del singolo Comune, bensì devono essere considerate anche le disponibilità degli altri Comuni della relativa regione (Commentario alla LPT, capitolo 70), nel contesto degli obiettivi in materia di insediamento riferiti a tale regione.

È disatteso pure lo stesso modo di procedere messo in atto dal Cantone che ha delegato alle CRT, con il coinvolgimento dei Comuni, i Programmi d'agglomerato di 3° generazione (PA3).

I PA3 attuano, contestualizzandoli su scala regionale rispettivamente sub-regionale, i compiti riferiti alla valutazione del dimensionamento delle ZE secondo i nuovi disposti della legislazione federale.

Osservazioni del CdS

Secondo il capitolo 71 del Commentario alla LPT, non si tratta primariamente di definire regioni fisse. Il concetto di "coordinamento al di là dei confini comunali" dovrebbe piuttosto esprimere che l'esame a sapere se le ZE sono correttamente dimensionate non è solo una questione locale ma va considerato a livello sovra-comunale.

Come già indicato nel capitolo 4.5 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, il metodo di verifica del dimensionamento delle ZE proposto nella scheda R6 adottata dal CdS integra la scala regionale chiedendo che la valutazione della crescita di UI all'orizzonte di 15 anni consideri e ponderi tre fattori: le previsioni statistiche a scala locale fornite dal Cantone, gli obiettivi di crescita indicati nella scheda R1 adottata dal CdS e le prognosi di sviluppo per spazi funzionali definite nelle schede R/M 2-3-4-5 che consolidano i contenuti dei PA3. La visione regionale è dunque completamente integrata nell'approccio proposto dal CdS.

La verifica della plausibilità del dimensionamento delle ZE dei Comuni da parte della SST (Compito 4.2.a della scheda R6 adottata) permetterà il controllo della congruenza dei risultati locali con la scala regionale.

Nell'ambito dei PA3 è stata condotta un'analisi del dimensionamento delle ZE sulla base di dati risalenti al 2014 aggregati e semplificati (rispetto all'estrema varietà delle potenzialità edificatorie stabilite nei PR) per poter far emergere le plausibili tendenze regionali. Questo concetto è anche stato spiegato nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* al capitolo 4.5. Tuttavia l'approccio dei PA3 conferma la competenza comunale in materia di corretto dimensionamento delle ZE – in particolare la verifica della contenibilità dei PR – sia attraverso alcune misure PA3 relative agli insediamenti (vedere i singoli PA3 alla pagina www4.ti.ch/dt/dstm/temi/programmi-dagglomerato/programmi-dagglomerato/programmi-dagglomerato/pa-di-terza-generazione/pam3/), sia attraverso l'Indirizzo 2.3 *Strategie: Insediamenti* delle schede R/M 2-3-4 5 del PD (vedere le singole schede alla pagina www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/piano-direttore/schede/).

E non può essere altrimenti, poiché solo la precisione dei dati alla scala del PR permette di sostenere giuridicamente le scelte in materia di ZE che si ripercuotono poi in maniera vincolante sui singoli proprietari.

4.3 Assunzione degli oneri

Sintesi delle richieste ricorsuali

Il Cantone deve assumersi le conseguenze finanziarie delle eventuali misure di dezonamento o di riduzione dei potenziali edificatori nell'ottica dello sviluppo insediativo centripeto.

Poiché tali misure vanno inquadrare in un'ottica che supera i singoli confini comunali, ovvero regionale, anche perché possono andare a favore di altri Comuni della regione interessata (si noti a questo proposito che le stesse schede R/M 2-3-4-5 promuovono incrementi della crescita in particolare nelle aree centrali rispettivamente suburbane), non è concepibile che la problematica finanziaria venga delegata al singolo Comune che deve adottare le misure.

Occorre che il Cantone assuma la responsabilità per l'istituzione di un sistema di compensazione di vantaggi-svantaggi a livello regionale, con una sua partecipazione diretta ed implementando in particolare (riorientandone i proventi) il sistema di cui agli artt. 92 e segg. Lst.

Osservazioni del CdS

La scheda R6 chiede ai Comuni – sulla base delle valutazioni dello stato di sfruttamento delle ZE e degli accertamenti sul loro dimensionamento – di ricalibrare le potenzialità edificatorie dei propri PR, con lo scopo di perseguire i principi dello sviluppo centripeto. Ciò può significare un aumento dei parametri edificatori (nei luoghi strategici), un loro mantenimento (soprattutto nelle zone residenziali di carattere estensivo) oppure una loro riduzione (nei luoghi sensibili, nei territori non urbanizzati, in quelli non idonei all'edificazione). L'obiettivo del PD non è pertanto, a priori, di ridurre le ZE tramite dezonamenti, bensì quello di ricalibrare le potenzialità edificatorie in funzione di scelte strategiche di sviluppo, da identificare per il tramite del *Programma d'azione comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità* (PAC).

In caso di riduzione dei parametri edilizi o loro annullamento, il pagamento di indennizzi non è automatico. Pur considerando che ogni caso è a sé stante, la giurisprudenza ha fissato alcuni principi che permettono di distinguere diverse fattispecie.

Secondo il Tribunale federale (TF) le indennità sono dovute in caso di limitazione equivalente ad espropriazione materiale, ovvero quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di un fondo è vietato o limitato in modo particolarmente grave. In materia pianificatoria, la gravità della limitazione è dipendente da diversi fattori, non da ultimo dall'età del PR, dalla sua conformità con il diritto federale (LPT) nonché dallo stato dei luoghi e dell'urbanizzazione.

La giurisprudenza indica che non vi è, in genere, alcuna indennità per la mancata conferma (non azzonamento) di una zona definita come edificabile da un PR non conforme alla LPT.

Non si tratta soltanto di una questione di età del PR, ma anche di conformità materiale alla legge (ad esempio se le ZE siano o meno state stabilite a suo tempo nel rispetto dei criteri della legge stessa). Può così accadere che anche PR adottati dopo il 1980, non siano materialmente conformi alla LPT.

Si parla per contro di "dezonamento" per un declassamento di un terreno attribuito alla zona edificabile da un PR conforme alla LPT. Non tutti i casi comportano però il diritto a un indennizzo per il proprietario. Per stabilire tale diritto, occorre un esame della situazione generale del fondo, dello stato della pianificazione locale, del luogo e delle caratteristiche del fondo, compreso lo stato della sua urbanizzazione. Infine occorre valutare anche quali e che tipo di azioni sono state intraprese dal proprietario per sfruttare o meno la sua proprietà conformemente al PR.

La limitazione parziale delle potenzialità edificatorie – ovvero la riduzione dei parametri edilizi – è stata pure oggetto di decisioni importanti da parte dei tribunali. Per costante giurisprudenza, le restrizioni della proprietà che limitano, ma non impediscono, lo sfruttamento edilizio danno luogo a espropriazione materiale con obbligo d'indennizzo solo se non consentono più un'utilizzazione economicamente ragionevole.

La giurisprudenza del TF ha stabilito che una riduzione dei parametri edificatori pari ad un terzo (33%) e una svalutazione del 20% del valore non costituiscono di per sé un caso di espropriazione materiale, se il proprietario può trarre dal suo fondo un profitto economico apprezzabile. Tali valori non sono limiti assoluti, tant'è che, nel 2015, il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) non ha riconosciuto alcun indennizzo a proprietari per una misura pianificatoria che comportava la riduzione della superficie utile lorda nell'ordine del 47%.

Resta indubbio che modificare i PR attraverso il cambiamento dei parametri edilizi comporti, nel caso di riduzioni o d'azzeramento di tali parametri, dei rischi anche finanziari. Non bisogna tuttavia dimenticare che commisurare le ZE ad orizzonti di sviluppo plausibili, nonché rispettare i principi dello sviluppo centripeto, è un compito d'interesse pubblico che, proprio per questo motivo, richiede valutazioni attente e scelte ponderate legate alla conoscenza dei luoghi.

I ricorrenti chiedono che tali rischi siano assunti dal Cantone. Ciò non può essere: i titolari della pianificazione locale e dei PR sono i Comuni stessi, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano, i quali non possono essere disattesi nell'esercizio di adattarsi a disposizioni di diritto federale mutate per decisioni parlamentari e avallate in votazione popolare.

Il CdS è tuttavia consapevole dell'importanza che l'adattamento dei PR al PD (e alla LPT) meriti di essere sostenuto non solo sul piano della consulenza tecnica, ma anche finanziaria. Con l'adozione delle schede R1, R6 e R10 il Governo ha già proposto lo stanziamento di un credito di 4 mio per contributi all'allestimento, da parte dei Comuni, del PAC.

Alla luce delle argomentazioni sollevate dai ricorsi qui in esame, il Governo, pur ribadendo che titolari della pianificazione locale e dei PR sono i comuni, che quindi dovrebbero assumerne anche il finanziamento, aderisce alla proposta di offrire un sostegno finanziario a quei Comuni che, in futuro, dovessero essere confrontati con l'obbligo di pagamenti d'indennizzi per situazioni equiparabili a espropriazione materiale.

Lo scrivente Consiglio proporrà pertanto, nell'ambito di una modifica della Legge sullo sviluppo territoriale, l'Istituzione di un *Fondo cantonale per lo sviluppo centripeto*, attraverso il quale sostenere i Comuni chiamati a versare indennizzi derivanti dall'adattamento dei PR agli indirizzi prescritti dalla scheda R6.

Il CdS prevede una dotazione iniziale del Fondo di 5 Mio, che sarà successivamente alimentato con i proventi del contributo di plusvalore ai sensi degli artt. 94 e seguenti Lst destinati al Cantone. In virtù della solidarietà richiamata dai Comuni ricorrenti, il Governo ritiene inoltre che le quote di ripartizione dei proventi del plusvalore tra Comune di situazione e Fondo (i cui proventi sono potenzialmente destinati dunque a tutti i Comuni) vadano fissate nell'ordine del 50% ciascuno. La destinazione d'uso sarà quella già fissata dall'art.98 cpv. 2, con priorità al sostegno d'indennità per espropriazione materiale. In funzione dell'andamento delle entrate e delle uscite del fondo, il CdS valuterà negli anni la possibilità di richiedere al Gran Consiglio lo stanziamento di ulteriori crediti per compensare eventuali eccedenze negative del fondo.

La base legale per la costituzione del fondo è già stata integrata nelle proposte di modifica della Lst, oggetto di un messaggio separato.

5. APPLICAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE DEL CANTONE

Anche per quanto riguarda questo tema, molti degli argomenti ricorsuali sono già stati sollevati in occasione della consultazione pubblica e quindi trattati nell'ambito del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, il cui contenuto è qui richiamato (in particolare il capitolo 4.1 e tutte le singole risposte ai Comuni di retroterra e montagna) e completato con ulteriori informazioni.

Sintesi delle richieste ricorsuali

Le schede R1, R6 ed R10 adottate dal CdS non sono accettabili e vanno riviste poiché favoriscono le zone urbane a scapito di quelle periferiche, ciò che è contrario all'impostazione generale di organizzazione del territorio e di sviluppo socio-economico che il Cantone ha codificato nel Rapporto sugli indirizzi del 2003 e che prevede un equilibrio fra le diverse regioni.

Gli indirizzi di sviluppo per spazio funzionale della scheda R1 e il metodo di verifica del dimensionamento delle ZE della scheda R6 espongono maggiormente i Comuni periferici all'obbligo di ridurre le ZE a vantaggio dei Comuni urbani, impedendo progetti di rilancio e sviluppo previsti da altri strumenti di politica regionale.

Per i Comuni periferici (in particolare quelli del retroterra e della montagna) il metodo di dimensionamento delle ZE deve poter essere derogato, prevedendo delle eccezioni al sistema del non superamento del 20% di differenza fra le riserve UI del PR e lo sviluppo all'orizzonte di 15 anni, incrementando tale percentuale, oppure predisponendo dei sistemi per permettere l'attuazione di progetti strategici di promozione socio-economica.

I Comuni periferici non devono rientrare nelle valutazioni per la riduzione delle ZE e vanno esclusi in generale dall'applicazione dei disposti della scheda R6 e in particolare dall'istituzione di misure di salvaguardia della pianificazione e dal rispetto dei termini per l'esecuzione del *Programma d'azione comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità* (PAC) e per l'adattamento del PR.

Osservazioni del CdS

Le schede R1, R6 ed R10 adottate dal CdS non intendono in nessun modo indirizzare la futura evoluzione di abitanti e posti di lavoro esclusivamente negli agglomerati.

Il tessuto insediato del Cantone è caratterizzato essenzialmente da tre componenti: quella prettamente urbana (spazi funzionali del centro e del suburbano), quella che opera una transizione fra la città e lo spazio rurale (spazio funzionale periurbano) e quella rurale (spazi funzionali del retroterra e della montagna). Queste tre componenti sono strettamente legate fra loro sia dal profilo funzionale, sia da quello sociale ed economico e riflettono le diverse sfaccettature dell'identità e del carattere di un Cantone che si pone a metà strada fra lo spazio alpino e quelli metropolitani di Milano e di Zurigo. Il CdS è convinto che tali sfaccettature e differenze regionali vadano sostenute nelle loro potenzialità e ri-orientate per quanto riguarda le loro fragilità, in modo da mantenere un insieme solido e coeso di diverse realtà territoriali.

Contrariamente a quanto indicato nei ricorsi le schede R1, R6 ed R10 adottate dal CdS rispecchiano questa politica.

Il Modello territoriale cantonale della scheda R1 riconosce la valenza delle diverse regioni del Ticino, ribadisce la necessità di una coesione e di un equilibrio fra loro nel rispetto delle diverse identità e vocazioni, richiama il ruolo della politica economica regionale, stabilisce nuovi centri d'importanza locale, declina gli obiettivi di sviluppo insediativo centripeto in base alle caratteristiche di ogni spazio funzionale.

Il concetto di sviluppo insediativo centripeto commisurato alle diverse realtà e potenzialità è in particolare illustrato nel capitolo 4.1 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* che viene qui completamente richiamato. In ogni spazio funzionale, in ogni Comune è

possibile mettere in pratica misure per un'edificazione più concentrata, razionale, economicamente sostenibile per le finanze pubbliche, di qualità e rispettosa dell'identità locale e regionale. Anche nei Comuni del periurbano, del retroterra e della montagna vi sono luoghi strategici da sviluppare dal profilo insediativo, evidentemente con peculiarità e contenuti differenti rispetto ai Comuni del centro e del suburbano: centri di paese, ubicazioni di fermate del TP con una certa intensità d'uso commisurata alla realtà locale, luoghi in cui si situano piccoli commerci, esercizi, attività lavorative di vario tipo, aree di svago, ecc. Appare evidentemente illusorio pensare che lo sviluppo economico e sociale delle aree periferiche del Cantone si basi sugli stessi presupposti di quelle più urbane. Ciò è ribadito anche dal Rapporto sugli indirizzi e sarebbe d'altronde controproducente perché rischierebbe semplicemente di traslare su tutto il Cantone le problematiche degli agglomerati in ambiti di mobilità, ambiente e qualità di vita.

Il sistema della scheda R6 per condurre le ZE a un corretto dimensionamento non è discriminatorio verso i Comuni delle zone periferiche. D'altronde lo studio di base sullo stato delle ZE che ha accompagnato la pubblica consultazione indica che anche i Comuni urbani presentano eccedenze di riserve di potenzialità edificatorie che andranno ricalibrate. Ribadendo che la mappatura dello stato delle ZE e l'aggiornamento dei PR sono comunque un obbligo di legge da molto prima degli adattamenti del PD contestati dai ricorsi (vedere capitolo 0), il CdS segnala due aspetti importanti.

In primo luogo la verifica del dimensionamento delle ZE si basa su criteri (vedere Allegati della scheda R6, in particolare consumo di SUL/UI, valutazione quantitativa delle riserve, previsioni di crescita) che devono essere calibrati in funzione delle caratteristiche e delle intenzioni di sviluppo che ogni Comune stabilisce in base alle proprie condizioni-quadro territoriali, a progetti di sviluppo legati a politiche economiche e sociali, a infrastrutture presenti e future. Si tratta dunque di un modello flessibile che può tenere conto di diversi fattori, situazioni e ipotesi, purché siano plausibili.

In secondo luogo il CdS è consapevole delle difficoltà cui devono far fronte Comuni di retroterra e di montagna e ritiene che non è in questi Comuni che sussiste una pressione edilizia tale da richiedere interventi urgenti. Per questo motivo, nella scheda R6 adottata ha ancorato la possibilità di conceder loro una deroga ai compiti e alle tempistiche di aggiustamento delle ZE e di adattamento dei PR, ribadendolo d'altronde fermamente anche di fronte alle perplessità espresse dall'ARE nel suo esame preliminare, vedere in particolare il capitolo 3.2 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*.

In conclusione, le schede R1, R6 ed R10 adottate applicano i disposti della LPT in maniera calibrata alle diverse parti del Cantone, con un ponderato margine di manovra concesso dallo stretto corsetto dei disposti giuridici superiori.

6. SINGOLI RICORSI E PROPOSTE DI DECISIONI DEL CDS

6.1 Ricorsi dei Comuni di Ascona, Avegno-Gordevio, Balerna, Bosco Gurin, Brione Sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Centovalli, Cerentino, Cevio, Comano, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Gordola, Lavizzara, Linescio, Losone, Lugano, Maggia, Massagno, Melano, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco Sopra Ascona, dell'ACT, dell'ERS-LVM, dell'ERS-L per sé e per i Comuni che gli hanno conferito procura²

6.1.1 Sintesi delle richieste ricorsuali

Gli adattamenti della scheda R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili adottati dal CdS il 27 giugno 2018 sono annullati e non vengono approvati³.

Gli atti vengono ritornati al CdS affinché proceda agli adattamenti delle pertinenti schede del PD e degli ulteriori strumenti e normative ai sensi di quanto indicato nel ricorso⁴.

È espressa la richiesta di essere sentiti dalla Commissione incaricata dell'istruzione del ricorso. Sono protestate tasse, spese e ripetibili.

Le motivazioni a sostegno delle richieste ricorsuali sono quelle illustrate nel capitolo 4. Particolari rivendicazioni da parte di alcuni Comuni sono illustrate di seguito.

Ascona

Il Comune segnala che, nell'ambito della revisione del PR adottata dal Consiglio comunale nel 2012, è stato deciso di rinunciare all'indice di sfruttamento (IS). Il CdS non ha avallato tale scelta e contro tale decisione è ancora pendente di fronte al Tribunale amministrativo (TRAM) il ricorso presentato dal Municipio. Secondo il parere di Espace Suisse allegato al ricorso, 17 Cantoni svizzeri hanno aderito al Concordato intercantonale relativo all'armonizzazione della terminologia edilizia, il quale non prevede l'IS. In caso di accoglimento del citato ricorso al TRAM, l'Allegato 2 della scheda R6 per il calcolo della contenibilità delle ZE, che si basa sull'IS, risulterebbe inappropriato per le verifiche legate al territorio di Ascona.

Bosco Gurin

Il Comune chiede di prevedere eccezioni al rispetto del parametro del 120% per la verifica del dimensionamento delle ZE, oppure un suo incremento, oppure la predisposizione di sistemi che permettano di attuare progetti strategici di promozione socio-economica locale, regionale o cantonale senza doverli giustificare sulla base di una previsione di crescita impossibile da determinare.

Il Comune si riferisce alla variante di PR inoltrata al DT per esame preliminare nel corso dell'estate 2018 (allegata al ricorso), la quale prevede ampliamenti di ZE per concretizzare una serie di progetti basati sul Masterplan 2016-2030 per i Comuni dell'Alta Vallemaggia elaborato in collaborazione con l'ERSL-LVM e l'Ufficio per lo sviluppo economico del Dipartimento delle finanze e dell'economia, quale strumento d'indirizzo per una strategia di sviluppo nell'ottica della Politica economica regionale.

² Agno, Astano, Bedano, Cademario, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Croglio, Cureglia, Lamone, Magliaso, Mezzovico-Vira, Neggio, Origlio, Porza, Pura, Savosa, Sorengo, Torricella-Taverne.

³ ACT, Balerna.

⁴ Ascona, Avegno-Gordevio, Bosco Gurin, Brione Sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Centovalli, Cerentino, Cevio, Comano, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Gordola, Lavizzara, Linescio, Losone, Lugano, Maggia, Massagno, Melano, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco Sopra Ascona, ERS-LVM, ERS-L.

Centovalli

Il Comune esprime particolare timore che le zone periferiche vengano sacrificate a favore dello sviluppo dei centri urbani. Spiega che le Centovalli non potranno mai dotarsi di un trasporto pubblico e di servizi presenti nei comparti urbani, ma che malgrado ciò, visto l'invecchiamento della popolazione, è necessario permettere l'insediamento di giovani famiglie facilitando la costruzione di nuove abitazioni o la ristrutturazione di vecchie. Il Cantone non dovrà dunque prevedere alcun dezonamento, ma eventualmente lo spostamento di ZE all'interno del comprensorio comunale. Auspica in particolare la possibilità di aumentare gli indici per densificare e costruire, come gli antenati, nuclei compatti.

Lavizzara

Il Comune ritiene le misure del PD (con particolare riferimento alle indicazioni della scheda R1) insufficienti per le zone del retroterra e della montagna. Esse non creano alcuna prospettiva per un futuro sviluppo economico o abitativo e favoriscono unicamente gli interessi dei centri urbani. Un aspetto fondamentale per le regioni periferiche completamente dimenticato è il sostegno alla mobilità e in particolare al trasporto pubblico. Aggiunge che i PR dei Comuni di queste due zone non devono rientrare nelle valutazioni per la riduzione delle ZE.

Melano

Richiamando le sue osservazioni inoltrate nell'ambito della consultazione in merito al Piano particolareggiato (PP) Riva lago, il Comune lamenta che le disposizioni relative alla valutazione del dimensionamento delle ZE della scheda R6 pregiudicherebbe la realizzazione del suddetto PP e la messa in atto degli obiettivi di interesse pubblico superiore e relative infrastrutture stabiliti nella scheda P7 *Laghi e rive lacustri* del PD. Il Comune chiede in subordine che si prevedano eccezioni al sistema del non superamento del 20% fra riserve di UI del PR e prognosi all'orizzonte di 15 anni, oppure che si incrementi tale percentuale o che si prevedano dei sistemi che permettano di attuare progetti strategici e di carattere regionale e cantonale come il PP in questione.

6.1.2 Osservazioni e proposta di decisione del CdS

In generale sono richiamate le osservazioni del CdS espresse nei capitoli 4 e 5. Si rammenta inoltre che i ricorsi di Brione Verzasca e Mergoscia sono irricevibili poiché intempestivi (vedere capitolo 0) Per quanto riguarda le singole richieste si aggiunge quanto segue.

Ascona

Secondo il parere di Espace Suisse allegato al ricorso, un Cantone può entrare nel concordato anche se mantiene l'IS. Nel caso del nostro Cantone è stata privilegiata la scelta di confermare l'indice di sfruttamento e l'indice di edificabilità quali indicatori per determinare l'intensità dello sfruttamento del territorio (vedere Lst e Legge edilizia).

Il contenzioso con il Comune di Ascona su questo oggetto è tutt'ora aperto al TRAM in una causa che comprende però anche altri oggetti.

Giova qui considerare che, a prescindere dall'esito del contenzioso citato, la tabella della contenibilità allegata alla scheda R6 si pone l'obiettivo di predisporre una rappresentazione unitaria del potenziale di edificazione del PR e della distribuzione percentuale tra abitanti, addetti e posti turistici. In questo modo si facilita il compito di chi è chiamato ad allestire il calcolo della contenibilità, come pure alla Sezione dello sviluppo territoriale (SST) di verificarne l'attendibilità. Questo non pregiudica la possibilità di fornire

anche per il Comune di Ascona un calcolo della contenibilità del proprio PR che riporta in termini di SUL i parametri edificatori attribuiti alle diverse zone di utilizzazione. Infatti, benché l'operazione sia risultata più complessa, il processo di verifica del dimensionamento del progetto di revisione del PR è avvenuto con la decisione del CdS in base ai dati elaborati dal Comune.

Bosco Gurin

Sono richiamate le osservazioni del CdS al capitolo 5. Nel caso specifico di Bosco Gurin vi sono quindi le premesse per valutare le prognosi di sviluppo considerando le proposte pianificatorie in base ai criteri di sviluppo socio-economici per l'attuazione della politica di sviluppo regionale. Questo non esenta tuttavia il Comune dallo svolgere le verifiche del proprio PR nell'ottica dello sviluppo centripeto rivedendo scelte che oggi non sono più in linea con questi indirizzi e nemmeno con la politica regionale e con il masterplan dell'Alta Vallemaggia.

Centovalli

Sono richiamate le osservazioni del CdS al capitolo 5 e la risposta del CdS alle osservazioni del Comune di Centovalli nell'ambito del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*.

Lavizzara

Sono richiamate le osservazioni del CdS al capitolo 5 e la risposta del CdS alle osservazioni del Comune di Lavizzara nell'ambito del Rapporto sulla consultazione ed esplicativo.

Melano

La procedura legata al PP Riva Lago è tuttora in corso. La realizzazione di progetti strategici non deve comunque sdoganare anche scelte di ampliamento della ZE a scopi abitativi che non sono coerenti con la politica degli insediamenti di un Comune che è parte dello spazio funzionale periurbano.

Per i motivi illustrati nei capitoli 4 e 5 accompagnati dalle ulteriori informazioni in merito alle singole richieste, il CdS invita codesto lodevole Gran Consiglio a voler decidere:

1. i ricorsi di Brione Verzasca e di Mergoscia sono irricevibili per inosservanza dei termini;
2. per quanto riguarda i ricorsi dei restanti Comuni:
 - è respinta la richiesta di annullare gli adattamenti della scheda R6 che sono dunque confermati così come adottati dal CdS;
 - è accolta la richiesta di assunzione degli oneri da parte del Cantone tramite l'istituzione di un sistema di compensazione, per fare fronte agli indennizzi degli eventuali dezonamenti o riduzioni delle potenzialità edificatorie che dovessero dare origine a indennità per espropriazione materiale.

6.2 Ricorsi dei Comuni di Biasca e di Riviera

6.2.1 Sintesi delle richieste ricorsuali

I due Comuni ricorrono contro i contenuti delle schede R1, R6 ed R10 adottate dal CdS il 27 giugno 2018 e chiedono che gli atti siano ritornati al CdS affinché, completate le proprie valutazioni, elabori nuove schede ai sensi dei considerandi sintetizzati di seguito.

Sono protestate tasse, spese e ripetibili.

- a) Le schede non sono conformi al Rapporto sugli indirizzi del 2003, sul quale - secondo la *Legge sulla pianificazione cantonale* - il PD e ogni sua modifica si devono fondare. La conformità non è data poiché le schede di PD adottate modificano radicalmente il quadro di riferimento cantonale a vantaggio degli agglomerati scontrandosi con le indicazioni del Rapporto sugli indirizzi finalizzate a uno sviluppo equilibrato delle diverse regioni del Cantone, attraverso una politica regionale che ne valorizzi le specificità e crei i presupposti per un'urbanizzazione policentrica. Lo sviluppo centripeto degli insediamenti non può condurre a uno sbilanciamento a favore degli agglomerati urbani e a detrimento delle altre realtà. Le modifiche delle schede contestate non sarebbero nemmeno in consonanza con gli artt. 1 e 3 della LPT, laddove propugnano la promozione della vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del paese e la decentralizzazione adeguata dell'insediamento e dell'economia. Con l'eliminazione delle tre aree dal Modello territoriale cantonale e la riformulazione del capitolo 2.3.1 della scheda R1 si cessa di riconoscere la loro identità, la loro autonomia, disconoscendo quindi la coesione e l'equilibrio territoriali. Le tre aree devono essere mantenute per una verifica autonoma regionale in merito agli obiettivi federali che la scheda intende raggiungere. Il Cantone intende concentrare la crescita di abitanti e posti di lavoro solo negli agglomerati a discapito delle zone periferiche, sottraendo potenzialità edificatorie a quest'ultime per trasferirle nei centri urbani. Prova ne è che fra gli obiettivi della scheda R1 per il territorio periurbano vi è l'indicazione secondo la quale nelle zone artigianali esistenti vanno garantiti spazi per la produzione di beni e servizi per le comunità locali.
- b) Non va cancellato il centro regionale di Biasca nella Figura 2 della scheda R1 adottata.
- c) Non è condivisa l'affermazione per lo spazio funzionale periurbano della scheda R1 adottata, secondo la quale va promossa una crescita della popolazione e dei posti di lavoro più contenuta rispetto alle previsioni statistiche.
- d) Deve essere chiarito il concetto di Città Ticino a partire dagli scenari di sviluppo auspicato, precisando le vocazioni territoriali dei singoli comparti e gli obiettivi di sviluppo quantitativo per settori in termini di abitanti e posti di lavoro. Se così non fosse l'impostazione proposta pregiudicherebbe lo sviluppo e il consolidamento economico, sociale ed identitario del Comune di Riviera che non può trasformarsi in un parco verde periurbano, ma deve poter crescere in maniera equilibrata e innovativa (polo tecnologico aeroporto di Lodrino, cave, parco fluviale, ecc.) godendo di buone infrastrutture e collegamenti (stazione FFS).
- e) Il metodo per la verifica del dimensionamento delle ZE impostato nella scheda R6 adottata non chiarisce le ripercussioni verso le realtà locali e quindi non permette al GC una chiara decisione politica in merito ai ricorsi. Gli allegati alla scheda R6 non sono chiari e nemmeno è stata approntata una linea guida. Sarebbe inoltre interessante poter confrontare in modo completo i dati presentati dal Cantone con i dati dei

compendi elaborati dai Comuni in questi ultimi mesi. Purtroppo ciò non è stato possibile poiché non sono stati precisati tutti i parametri che il Cantone ha adottato per la verifica del dimensionamento delle zone partendo dai dati dei compendi.

- f) Il Cantone dispone già della maggior parte dei dati necessari, deve dunque eseguire la verifica del dimensionamento delle ZE secondo la seguente procedura: in prima battuta verifica il dimensionamento delle ZE e stabilisce quali Comuni devono ridimensionarle, definisce quali comparti territoriali all'interno di un Comune devono essere interessati da eventuali proposte di ridimensionamento, verifica e propone le misure di salvaguardia più appropriate. Al Comune viene poi assegnato un termine per verificare e se necessario confutare i dati del Cantone fornendo dati alternativi, attuare le misure di salvaguardia della pianificazione concordate con il Cantone e integrare i risultati di queste verifiche nel PAC e poi nell'adeguamento del PR.
- g) Il Cantone deve istituire un fondo per aiutare i Comuni a fare fronte alle eventuali indennità in caso di diminuzione delle potenzialità edificatorie.
- h) È sproporzionato applicare a tutto il territorio comunale le misure di salvaguardia della pianificazione previste dalla scheda R6 adottata in caso di sovradimensionamento delle ZE. È più logico applicarle solo ai luoghi in cui sia presumibilmente necessario operare delle diminuzioni di sfruttamento individuando chiari criteri, come i luoghi sensibili o all'esterno dei luoghi strategici.
- i) Le tempistiche previste dal Cantone per l'adattamento dei PR sono irrealistiche e vanno riviste, in particolare non è possibile prevedere che siano sufficienti da uno a due anni per completare la procedura d'approvazione del PR a partire dal PAC.

6.2.2 Osservazioni e proposta di decisione del CdS

In generale sono richiamate le osservazioni del CdS espresse nei capitoli 4 e 5. Per quanto riguarda i singoli considerandi si aggiunge quanto segue.

- a) Gli adattamenti delle schede R1, R6 ed R10 adottati dal CdS non rimettono in discussione l'impostazione data loro nell'ambito della revisione del PD del 2009, bensì la precisano nel rispetto delle prescrizioni della LPT; quindi sono ancora conformi al Piano degli indirizzi del 2003 su cui si è fondata la revisione del PD. Più in particolare nella scheda R1 è confermata la strutturazione regionale con i quattro agglomerati, sono precisate le aree di riferimento, è rafforzato il ruolo degli spazi funzionali e sono incrementati i centri di carattere locale.

A pagina 27 il Rapporto sugli indirizzi del 2003 afferma che *"... Le città, come "motori della crescita economica" e i comprensori periferici e montani come "spazi della conservazione dell'ambiente e del paesaggio", assumono ruoli complementari e essenziali per il posizionamento competitivo di una regione su base sostenibile. Il modello da perseguire è la creazione di un sistema policentrico, differenziato per vocazioni e competenze e collegato con un sistema di trasporto efficace e sostenibile (S-Bahn e rete stradale) ..."*. Coerentemente con tale indirizzo, nella scheda R1 sono stabiliti indirizzi di sviluppo calibrati in base alle peculiarità e potenzialità degli spazi funzionali.

Sempre il Rapporto sugli indirizzi a pagina 40 afferma che: *"... Differenze regionali sono inevitabili, né si può pretendere che chi risiede in una valle discosta abbia le medesime facilitazioni materiali (disponibilità di servizi e infrastrutture, diversificazione delle occasioni di lavoro) di chi risiede negli agglomerati di pianura. D'altra parte, chi*

abita nelle città non può pretendere di beneficiare della stessa qualità ambientale e paesaggistica di chi abita nelle regioni di montagna ...”.

Il fatto che il Cantone non intenda privilegiare la crescita solo negli agglomerati traspare chiaramente dagli obiettivi per lo spazio periurbano formulati nella scheda R1 adottata. In primo luogo è confermata la crescita di abitanti e posti di lavoro, sebbene in maniera più contenuta. In seguito è formulata una serie di obiettivi di sviluppo qualitativo che fa leva sulle caratteristiche del territorio periurbano, proprio come indicato dal Rapporto sugli indirizzi. In terzo luogo, la formulazione degli indirizzi per il periurbano non esclude l'insediamento di attività produttive di rilevanza cantonale. Lo dimostra pure il fatto che l'impostazione della scheda R7 *Poli di sviluppo economico* (PSE) posta in consultazione permette l'insediamento di PSE anche in zone periferiche, se i Comuni si mobilitano per prepararne i presupposti. Infine si rammentano i progetti delle zone periferiche: rifacimento della centrale del Ritom (250 milioni d'investimento con le FFS), realizzazione fra Biasca e Pollegio di importanti infrastrutture con molti posti di lavoro (il centro di esercizio del traffico ferroviario spostato da Bellinzona con oltre 100 impieghi e il centro di manutenzione e intervento per la galleria di base del San Gottardo); nuovo centro di controllo dei TIR a Giornico; partecipazione finanziaria del Cantone al risanamento paesaggistico dell'A2 ad Airolo.

Le tre aree non sono eliminate nella scheda R1 adottata, esse sono precisate e diventano 4 per meglio aderire alle reali dinamiche socio-economiche (il Sottoceneri è suddiviso in Luganese e Mendrisiotto). Inoltre, il concetto di collaborazione, coesione, mantenimento degli equilibri territoriali e delle identità e vocazioni è espresso nell'indirizzo 2.3.1 della scheda R1 adottata: *”... “All'interno di questa rete – anche attraverso le politiche regionali di promozione economica (ERS), del turismo (OTR) e di sviluppo territoriale e della mobilità (CRT) – ogni agglomerato e rispettiva area d'influenza sviluppa la sua identità e le sue vocazioni in un'ottica di rafforzamento della coesione e degli equilibri territoriali dell'intero Cantone ...”.*

- b) Il Modello territoriale cantonale della scheda R1 è composto da diversi elementi e scale di lettura che vanno integrati fra di loro. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, nella scheda R1 adottata il Comune di Biasca è confermato come centro regionale nel capitolo 2.3.2, laddove si parla della rete delle centralità.
- c) La crescita più contenuta nello spazio periurbano è una chiara indicazione dei PA3 (vedere indicazioni sugli obiettivi di sviluppo delle schede R/M 2-3-4-5 del PD), che deriva dalla constatazione della necessità di contenere il fenomeno della dispersione insediativa che caratterizza lo spazio periurbano e che lo intacca negativamente in termini non solo paesaggistici, ma anche funzionali (traffico) e di qualità di vita. I ricorrenti accusano i PA3 di essere caratterizzati da un processo non democratico, ma invero sono stati elaborati dalle CRT con la partecipazione dei Comuni, e integrati nel PD tramite la procedura di adattamento delle schede R/M 2-3-4-5, alle quali gli Enti locali hanno potuto fare ricorso.
- d) Gli scenari di sviluppo auspicato sono formulati nel capitolo 2.3 della scheda R1 adottata nonché, in forma precisata, nelle schede di PD R/M 2-3-4-5 relative agli agglomerati. La precisazione delle vocazioni regionali è indicata nel capitolo 2.3.3 della scheda R1 adottata. Gli obiettivi di sviluppo quantitativo in termini di abitanti e posti di lavoro sono formulati nel capitolo 2.3.1 della scheda R1 adottata e nelle schede di PD R/M 2-3-4-5 relative agli agglomerati.
Gli adattamenti della scheda R1 non intralciano i progetti evocati nel ricorso del Comune di Riviera, e per quanto riguarda la stazione FFS si rimanda al messaggio che tratta il ricorso di Riviera contro la scheda M7 *Sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia TILO*.

- e) Sono richiamate le osservazioni del CdS al capitolo 4, in particolare la competenza dei Comuni per la verifica del dimensionamento delle ZE nell'ambito dei PR (la cui approvazione spetta al CdS), in base al metodo illustrato negli Allegati della scheda R6 adottata, che rappresenta una forma perfezionata del sistema già consolidato e conosciuto da parte dei pianificatori e dei Comuni, alcuni dei quali lo stanno già applicando.
Nell'ambito del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, il CdS ha già avuto modo di spiegare al Comune di Biasca e ad altri Comuni che la maniera in cui i dati dei compendi comunali sono stati trasformati in dati a scala regionale e cantonale è illustrata nell'Allegato 1 dello studio di base *Stato delle zone edificabili*. I dati a scala comunale non sono paragonabili a quelli a scala regionale e cantonale poiché questi ultimi sono il frutto di una sintesi e semplificazione (accorpamento di zone e indici).
- f) Sono richiamate le osservazioni del CdS al capitolo 4.
- g) Sono richiamate le osservazioni del CdS al capitolo 0.
- h) Si ribadisce la risposta fornita a questa osservazione nell'ambito del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, ovvero che le misure di salvaguardia della pianificazione vanno prese per i comparti in cui si rende necessaria una modifica delle potenzialità edificatorie e non su tutto il territorio comunale. I criteri per la definizione di tali comparti sono descritti negli indirizzi della scheda R6 adottata.
- i) Sono richiamate le osservazioni del CdS al capitolo 4, nonché il capitolo 4.7 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*. In particolare si sottolinea che le riflessioni sull'adeguamento del PR non devono attendere la conclusione dell'elaborazione di contenibilità, compendio e PAC, ma che, la pianificazione territoriale è un processo in cui le riflessioni progettuali si sviluppano parallelamente all'acquisizione dei dati analitici ed informativi.

Per i motivi illustrati nei capitoli 4 e 5 e per le ulteriori osservazioni che precedono in merito ai singoli considerandi espressi nei ricorsi, il CdS invita codesto lodevole Gran Consiglio a voler decidere:

- è respinta la richiesta di non approvare gli adattamenti delle schede R1, R6 ed R10 che sono dunque confermati così come adottati dal CdS;
- è accolta la richiesta di istituire un fondo cantonale per fare fronte agli indennizzi degli eventuali dezonamenti o riduzioni delle potenzialità edificatorie che dovessero dare origine a indennità per espropriazione materiale.

6.3 Ricorso della CRT-3V

6.3.1 Sintesi delle richieste ricorsuali

La scheda R1 così come presentata non è approvata e viene modificata inserendo Biasca quale centro d'importanza cantonale di dato acquisito.

Le motivazioni sono sintetizzate di seguito.

È necessario anticipare e consolidare le potenzialità di Biasca offerte dall'apertura di AlpTransit: Biasca è il Comune posto più in prossimità dell'uscita della galleria di base, beneficia di un collegamento giornaliero veloce e diretto proveniente da nord, potrebbe beneficiarne di altri con centri di importanza nazionale quali Basilea, Zurigo o Lucerna.

L'apertura della galleria di base ha fatto acquisire alla zona di Biasca un'ulteriore centralità creando le premesse per un effettivo sviluppo.

Il mantenimento di Biasca nella categoria dei centri regionali della scheda R1 adottata indica che il suo sviluppo urbanistico ed economico, così come quello dell'intera regione delle Tre Valli, viene prospettato come ridotto rispetto ad altre regioni, il cui notevole sviluppo pone già oggi non pochi problemi.

Nella zona esistono riserve di terreno edificabile sia per la residenza sia per il lavoro, permettendo all'area di divenire uno dei poli più importanti a livello ticinese, ristabilendo così un certo equilibrio fra i differenti comparti del Cantone.

La CRT-3V chiede che Biasca diventi il terminale nord per i treni TILO e rivendica la fermata dei treni AlpTransit da nord e da sud alla stazione di Biasca. La CRT-3V rammenta inoltre che si sta battendo contro la riservazione dei terreni da parte delle FFS per la realizzazione delle future officine ad Arbedo-Castione (tagliando fuori le Tre Valli dalla Città Ticino), che sta sostenendo il Comune di Biasca contro la banalizzazione della sua stazione ferroviaria a mero stabile amministrativo e che da sempre ha chiesto l'adattamento della stazione con la costruzione di marciapiedi predisposti per la fermata dei treni AlpTransit.

6.3.2 Osservazioni e proposta del CdS

In generale sono richiamate le osservazioni del CdS espresse nel capitolo 5 a cui si aggiungono le seguenti considerazioni.

In entrata si rammenta che la CRT-3V non dispone dei requisiti di legge per ricorrere (vedere capitolo 0). Inoltre il suo "ricorso" è privo d'oggetto poiché rivolto verso un contenuto della scheda R1 che non è stato modificato rispetto alla scheda in vigore, nella quale Biasca è già centro d'importanza regionale. Il ricorso è dunque irricevibile e le osservazioni che seguono hanno carattere abbondanziale.

In primo luogo le rivendicazioni e gli auspici della CRT-3V in merito al futuro sviluppo socio-economico della regione Tre Valli non sono ostacolati dallo statuto di centro regionale attribuito a Biasca. In secondo luogo la richiesta della CRT-3V non sarebbe coerente con la natura degli altri centri d'importanza cantonale stabiliti nella scheda R1 adottata, ovvero Bellinzona, Locarno e Chiasso-Mendrisio (anche questi non modificati rispetto alla versione in vigore) che sono chiaramente delle città-perno degli agglomerati.

In merito alla stazione di Biasca quale terminale TILO si aggiunge inoltre quanto segue. Attualmente si contano due collegamenti ogni ora da Biasca verso Bellinzona/Locarno/Lugano, con alcune corse supplementari nelle ore di punta; il collegamento verso nord sulla linea panoramica del San Gottardo è svolto con cadenza oraria e con cambio di vettura a Erstfeld. All'orizzonte 2020, con l'apertura della galleria di base del Monte Ceneri, il servizio sarà potenziato e comprenderà tre treni all'ora verso sud; verso nord si disporrà di un collegamento diretto ogni ora verso Lucerna/Basilea/Zurigo. Saranno pure potenziati i servizi su gomma che si attestano a Biasca con corse ogni 30 minuti verso sud, via Iragna, rispettivamente via Claro, che hanno oggi cadenza oraria. In definitiva, la qualità dei servizi verso Biasca e il relativo bacino di utenza regionale è già oggi soddisfacente e conoscerà un ulteriore significativo miglioramento dal dicembre 2020. L'attestamento di tutti i treni TILO a Biasca con un servizio ogni 15 minuti appare invece del tutto sproporzionato rispetto alla domanda prospettata.

Per i motivi illustrati nel capitolo 0 accompagnati dalle ulteriori considerazioni che precedono, il CdS invita codesto lodevole Gran Consiglio a voler decidere:

- il ricorso della CRT-3V è irricevibile per mancanza di legittimazione dell'insorgente e perché rivolto a una parte della scheda R1 adottata non modificata rispetto alla versione in vigore.

6.4 Ricorso del Comune di Onsernone

6.4.1 Sintesi delle richieste ricorsuali

Gli adattamenti della scheda R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili adottati dal CdS il 27 giugno 2018 sono annullati e non vengono approvati.

Gli atti vengono ritornati al CdS affinché proceda agli adattamenti delle pertinenti schede del PD e degli ulteriori strumenti e normative ai sensi di quanto indicato nel ricorso.

È espressa la richiesta di essere sentiti dalla Commissione incaricata dell'istruzione del ricorso. Sono protestate tasse, spese e ripetibili.

Le motivazioni sono sintetizzate di seguito.

Le modalità e i parametri della scheda R6 porteranno a una diminuzione delle ZE nelle regioni periferiche. Ciò si pone in contrasto con la politica economica regionale (e i diversi studi, strategie di rilancio, masterplan). Il riposizionamento delle regioni periferiche confrontate con un'involuzione demografica implica politiche abitative e pianificatorie promozionali che necessitano possibilità edificatorie attrattive per residenze primarie. Bisogna dunque trovare delle soluzioni a livello cantonale eventualmente federale per escludere le zone periferiche dall'applicazione dei disposti della scheda R6.

Non convince e non risulta sufficiente neanche la possibile deroga all'istituzione di misure di salvaguardia e ai termini per l'esecuzione del PAC e per l'adattamento dei PR prevista al Compito 4.1.f della scheda R6 adottata dal CdS per i Comuni del retroterra e della montagna che presentano, negli ultimi 10 anni, uno stato di equilibrio o declino demografico. Meglio sarebbe escludere del tutto tali Comuni dall'esecuzione di tali compiti.

6.4.2 Osservazioni e proposta di decisione del CdS

Sono richiamate le osservazioni del CdS al capitolo 5.

Per i motivi illustrati nel capitolo 5, il CdS invita codesto lodevole Gran Consiglio a voler decidere

- è respinta la richiesta di annullare gli adattamenti della scheda R6 che sono dunque confermati così come adottati dal CdS.

7. SINTESI DELLE PROPOSTE DI DECISIONE DEL CDS

Sulla base di quanto precede, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in corso di procedura, invitiamo codesto lodevole Gran Consiglio a voler decidere:

- il ricorso dei Comuni di Brione Verzasca e Mergoscia è irricevibile per inosservanza dei termini;
- il ricorso dei Comuni di Ascona, Avegno-Gordevio, Balerna, Bosco Gurin, Brione Sopra Minusio, Campo Vallemaggia, Centovalli, Cerentino, Cevio, Comano, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Gordola, Lavizzara, Linescio, Losone, Lugano, Maggia, Massagno, Melano, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco Sopra Ascona, dell'ACT, dell'ERS-LVM, dell'ERS-L per sé e per i Comuni che gli hanno conferito procura è parzialmente accolto nei termini in cui è istituito un sistema di compensazione (fondo cantonale) per fare fronte agli indennizzi degli eventuali dezonamenti o riduzioni delle potenzialità edificatorie che dovessero dare origine a indennità per espropriazione materiale;
- il ricorso dei Comuni di Biasca e Riviera è parzialmente accolto nei termini in cui è istituito un fondo cantonale per fare fronte agli indennizzi degli eventuali dezonamenti o riduzioni delle potenzialità edificatorie che dovessero dare origine a indennità per espropriazione materiale;
- il ricorso della CRT-3V è irricevibile per mancanza di legittimazione dell'insorgente e perché rivolto a una parte della scheda R1 adottata non modificata rispetto alla versione in vigore;
- il ricorso del Comune di Onsernone è respinto.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

GLOSSARIO

ACT	Associazione dei Comuni ticinesi
ARE ⁵	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
CdS	Consiglio di Stato
CRT-3V	Commissione regionale dei trasporti delle Tre Valli
Da	Grado di consolidamento <i>Dato acquisito</i>
DT	Dipartimento del territorio
ERS-LVM	Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia
ERS-L	Ente regionale per lo sviluppo del Luganese
GC	Gran Consiglio
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio
Lst	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale
OPT	Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio
PA3	Programmi d'agglomerato di 3° generazione
PAC	Programma d'azione comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità
PD	Piano direttore cantonale
PP	Piano particolareggiato
PR	Piano regolatore comunale
RLst	Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale
SST	Sezione dello sviluppo territoriale
TF	Tribunale federale
TRAM	Tribunale amministrativo cantonale
ZE	Zone edificabili

⁵ Acronimo di Bundesamt für Raumentwicklung, comunemente usato nelle tre lingue nazionali per designare l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.